

ANALISI DEL SERVIZIO U.S.S.M.

L'ufficio Servizio Sociale per i Minorenni è un servizio specialistico del Ministero della Giustizia, aperto al territorio: "specialistico" perché si occupa, specificatamente, di ragazzi sottoposti a procedimento penale, "aperto al territorio" perché opera, prevalentemente, al di fuori della struttura carceraria. In Lombardia esistono due U.S.S.M.: quello di Milano, che ha competenza sulle provincie di Milano, Varese, Monza e Brianza, Lecco, Lodi, Como, Pavia, Sondrio; quello di Brescia si occupa delle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.

L'U.S.S.M. è un servizio "inserito" all'interno del Dipartimento della Giustizia Minorile.

Gli organi e le funzioni

Le strutture territoriali che compongono il dipartimento di Giustizia minorile sono:

- i **CGM** (Centro per la Giustizia Minorile) sono organi del decentramento amministrativo che possono avere competenza sul territorio di più regioni e in questi casi fanno riferimento a più Corti d'appello. Esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità.
- il **CPA** (Centro di Prima Accoglienza); ospita i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida che deve aver luogo entro 96 ore dall'arresto fermo o accompagnamento, assicurando la custodia dei minorenni pur non essendo struttura di tipo carcerario.
L'équipe del servizio predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso con l'obiettivo di fornire all'Autorità Giudiziaria competente, tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne;
- l' **IPM** (Istituto Penitenziario Minorile "Cesare Beccaria"); assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena nei confronti di minorenni autori di reato. In tale ambito vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, tra cui il diritto alla salute e alla crescita armonica sia fisica che psicologica, il diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative per la loro crescita;
- le **Comunità**; assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato. A tale scopo viene predisposto un programma educativo individualizzato, con l'adesione del minore, tenuto conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio. In questo modo si avvia il processo detto di responsabilizzazione;
- l' **USSM** (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni).

Organizzazione e gestione tecnica-operativa degli U.S.S.M.

In regione Lombardia sono presenti due U.S.S.M. che afferiscono alle Corti d' Appello di Milano e Brescia con le relative province di riferimento. Non ci sono sezioni staccate/decentrate e/o sedi di recapito.

La Circolare n°72676 del '96 sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Servizio Sociale, definisce in maniera sistematica in un quadro unitario la complessità del servizio, delineando finalità, modelli organizzativi ed operativi, metodologie, strumenti. Per quanto concerne i compiti istituzionali del Servizio ed in particolar modo la struttura organizzativa dell'U.S.S.M., nella Circolare è stabilito come questa debba essere connotata da: *flessibilità* (per garantire la possibilità di ridefinire di volta in volta gli interventi in relazione alle specifiche caratteristiche dell'utenza e del contesto di riferimento); *condivisione delle informazioni*; *multidisciplinarietà sia metodologica che operativa*; *interconnessione con la rete dei servizi territoriali*.

L'elaborazione dei progetti nonché la loro attuazione, devono uniformarsi ai principi di *non interruzione dei processi educativi in atto*, *minima offensività del processo*, *rapida fuoriuscita dal circuito penale*, *residualità della detenzione*.

Il servizio interviene a favore di tutti i minori sottoposti a procedimento penale e che si trovano nell'ambito territoriale di competenza concorrendo alle decisioni dell'Autorità giudiziaria ed alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni. L'utenza del Servizio è compresa nella fascia d'età 14-18 anni, ma è prevista l'inclusione fino al ventunesimo anno (comunque non oltre i sei mesi) per reati commessi da minorenni per garantire la continuità del trattamento delle competenze degli U.S.S.M., per quei soggetti nei cui confronti sia stato elaborato un progetto di intervento.

La relazione fra Autorità Giudiziaria e Servizio sociale è di tipo funzionale e non gerarchica; l'U.S.S.M. modula le funzioni di aiuto e di controllo in relazione alle esigenze educative del minore, alle fasi processuali ed ai contesti di appartenenza; la capacità di azione sociale del Servizio dipende anche dall'equilibrio che riesce a mantenere.

Le finalità

L'U.S.S.M., nell'esercizio del proprio mandato istituzionale, fa riferimento ai principi sanciti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori e, in particolare alle finalità del processo penale minorile per:

- fornire elementi di conoscenza all'Autorità Giudiziaria Minorile sulla situazione personale, familiare ed ambientale del minore, attraverso una relazione;
- elaborare ipotesi progettuali individualizzate, orientate a sostenere l'acquisizione di responsabilità, che favoriscono la costruzione dell'identità dell'adolescente ed il suo inserimento sociale;
- dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sostenendo attivamente il minore e la sua famiglia in ogni fase del procedimento penale;
- promuovere attive connessioni con il Sistema dei Servizi Territoriali, quale presupposto per la costruzione di "spazi operativi", condivisi da soggetti pubblici e privati, che siano orientati alla valorizzazione dei saperi e delle competenze di ciascuna organizzazione per dare risposte adeguate ai problemi degli adolescenti autori di reato o a rischio di devianza;
- di sostenere il minore affinché l'incontro con la legge possa essere da lui utilizzato come occasione per comprendere la gravità del reato ed il suo significato: la risposta alla domanda "perché lo ha fatto" non è mai così semplice come può sembrare. Da qui può iniziare un percorso di crescita e di cambiamento;
- di promuovere nel ragazzo la responsabilità dei propri atti e la consapevolezza delle conseguenze che ne derivano a se stessi e agli altri ("rispondo di ciò che ho fatto cercando di riparare");

- di approfondire la conoscenza di se stessi, mettendo a frutto le risorse e le potenzialità, ma anche riconoscendo e affrontando i propri limiti e difficoltà (“non pensavo di riuscire a farcela, né che mi sarebbe piaciuto ...”);
- di sostenere il minore nel riprendere in mano, tramite un impegno concreto, i compiti della vita propri della sua età per “diventare davvero grandi”;
- di favorire la possibilità di essere qualcuno nella società imparando ad avere fiducia nelle proprie ragioni e a comprendere quelle degli altri;
- di promuovere la comprensione, l’accettazione e la condivisione delle regole sociali (“senza regole non si riesce a giocare nemmeno a briscola ...”);
- di promuovere progetti di prevenzione e sensibilizzazione sui problemi dell’adolescenza (quindi rivolti non solo ai ragazzi che hanno commesso reati), in collaborazione con i servizi territoriali;
- promuovere progetti di intervento individualizzati.

Gli obiettivi

Gli obiettivi dell’U.S.S.M. sono rappresentabili nell’immagine di un ponte sul quale transitano, acquistano senso, le comunicazioni e le esperienze vissute, in senso bi-direzionale tra: il minore e il reato, il minore e la sua storia, il minore e la Legge.

Così come il ponte media tra due sponde, il Servizio facilita la comprensione tra più soggetti, nel senso che traduce al minore l’intervento della legge e all’AA. GG spieghi chi è il minore, il significato del reato nella sua storia e le motivazioni degli interventi pensati *con e per lui*. Si fa altresì interprete ora della “questione minorile” nella direzione società-ragazzo, ora della “adolescenza difficile” nella tradizione ragazzo-società.

Azioni dell’U.S.S.M.

Le azioni messe in pratica dall’U.S.S.M.:

1. Assistenza e accompagnamento del minore in ogni stato e grado del procedimento penale, garantita attraverso: la **continuità** della presa in carico da parte dell’Assistente Sociale individuato dalla Direzione; l’**empatia** in tutte le occasioni di ascolto; la **chiarezza** dell’informazione al minore e alla famiglia del Sistema Giustizia Minorile, nonché le condizioni di fruibilità dei Servizi della Giustizia Minorile.

L’Assistente Sociale spiega al minore il contesto giuridico e le sue ragioni, ciò che può o non può fare, il significato delle trasgressioni alle regole imposte dal Giudice e le possibili conseguenze. Promuove così le capacità di scelta e di esercizio della libertà, dei diritti e doveri, utilizzando i seguenti fondamentali criteri:

- *continuità*: l’Assistente Sociale che viene assegnata al minore, lo accompagna in ogni fase del procedimento penale.
- *chiarezza*: non tutte le domande hanno una risposta, ma l’Assistente Sociale fornirà tutte le informazioni che possono essere utili a capire e a fare scelte più adeguate alla situazione giuridica, accertandosi che il minore le abbia comprese e ripetendole all’occorrenza.
- *empatia*: il minore viene accolto per quello che è ed ascoltato per quello che sente (paura, rabbia, vergogna, sofferenza, entusiasmo).

2. Conoscenza e significazione attraverso la **disponibilità** ad una relazione d’aiuto; l’**attenzione** ai vissuti emotivi e ai significati che il minore e la famiglia danno alla propria storia e agli eventi significativi; l’**apertura** verso i contributi di altri saperi; la **disponibilità** alla rivisitazione di letture e di ipotesi formulate; la **priorità** nella promozione della consapevolezza del minore rispetto alla sua situazione e al percorso penale; la **valenza educativa** di ogni intervento;

Garantisce la conoscenza della storia e della situazione personale, familiare e dell’ambiente di vita del minore, per capire insieme che cosa è accaduto e in quale direzione andare, attraverso questi criteri:

- *ascolto*: in colloquio viene chiesto della storia personale del minore, che viene ascoltata con attenzione. Può portare pensieri e fantasie, sogni e amarezze, ciò che è accaduto e ciò che esso intende fare. In tutto questo viene aiutato a mantenere il filo del pensiero e del racconto.
- *Riflessione guidata*: nel ricostruire insieme la storia, l'Assistente Sociale chiede di “fermare” il pensiero su aspetti, fatti, persone, parole per riconsiderarli in una nuova luce e per rivalutarli anche nelle loro conseguenze, per quello che non è stato e che potrebbe essere o per quello che potrebbe essere diversamente.
- *Condivisione*: il Servizio Sociale è il luogo dove trovano unità le diverse conoscenze costruite tra il minore e la sua famiglia con i diversi operatori con cui si è entrati in relazione.

3. Progettazione socio-educativa, dove praticabile, attraverso la **sostenibilità**, desunta dall'attività conoscitiva; la **coerenza** della proposta di intervento in cui l'attività e le esperienze siano orientate a promuovere il senso di legalità, la socialità e la consapevolezza del disvalore sociale del reato; la **partecipazione** del minore e della famiglia nella co-costruzione del progetto; la **territorialità** nell'individuazione del sistema degli “attori” pubblici e privati coinvolti nel progetto; la **flessibilità** del progetto legata al principio dell'individualizzazione.

Costruisce, ove possibile e utile, un progetto di impegni fatto “su misura”, cioè pensato con il minore, sulla base dei suoi bisogni (anche quelli di cui si fa fatica a vedere) e delle caratteristiche personali di questo. Tale progetto prevede attività di studio, lavoro, colloqui con lo psicologo, attività di tempo libero, socialmente utili, ed è costruito per introdurre cambiamenti nella vita.

E' comunque prevista la partecipazione della famiglia o di altrui adulti ritenuti importanti. Tale azione è possibile se si tengono presenti i seguenti criteri:

- *adeguatezza*: le attività pensate insieme saranno individuate sulla base delle capacità del minore, che questo ritiene di avere, ma anche sulla base di quelle che gli operatori ritengono abbia, dopo averlo riconosciuto.
- *partecipazione* (del minore e della famiglia): il progetto non viene pensato sopra la testa del minore e non è nemmeno calato dall'alto, ma è condiviso, per quanto possibile, anche con la famiglia, che è chiamata a collaborare. Certo, potranno essere proposte attività che non sono di suo gradimento. Deve avere fiducia nella proposte fatte, così come si scommette sulla possibilità di cambiamento. Ciò che si chiede è di mantenere l'impegno con regolarità e di portarlo avanti credendoci. Importante è confidare in lui stesso e negli altri: anche se qualcosa va storto, non è detto che tutto sia andato male e che non valga la pena continuare.
- *praticabilità*: il progetto e gli impegni non sono pensati a tavolino

In ogni di questa azione, viene garantita al minore e alla famiglia la riservatezza su quanto emerge nel corso della presa in carico; tale riservatezza riguarda anche la conservazione degli atti e la loro trasmissione agli operatori chiamati a collaborare negli interventi e a terzi diversi dell'AA GG (privato sociale). Altro elemento trasversale è la trasparenza nella restituzione, ovvero la messa a disposizione di (e il confronto su) quanto compreso dagli operatori, al minore e alle famiglia. La restituzione può riguardare un singolo colloquio, una fase dell'iter penale o progettuale particolarmente significativa.

Tutto ciò richiama l'idea della relazionalità (intesa come capacità di costruire e mantenere relazioni), nelle sue dimensioni di aiuto e controllo e che costituisce un tratto qualitativo trasversale a tutte le azioni professionali di competenza dell'U.S.S.M.

Ciascuna delle azioni sopraccitate si declina attraverso l'accoglienza messa a pratica da un atteggiamento empatico, che favorisca il crearsi e lo sviluppo di una relazione di fiducia nella quale le informazioni, verbali e non, assumono significato e permettono la conoscenza, e la conoscenza delle risorse e delle difficoltà utile a formulare un progetto di intervento, che coniughi le esigenze educative del minore, valorizzando le competenze genitoriali laddove possibile con e attraverso i vincoli propri del percorso penale, accompagnandone lo sviluppo attraverso un monitoraggio; funzione importante viene attribuita all'attività di monitoraggio, attento ai nuovi messaggi conoscitivi che ne derivano e che potrebbero suggerire modifiche rispondenti ai bisogni evolutivi del

minore e utili ad una valutazione. La valutazione deve essere sequenziale e complessiva, intesa nel suo più profondo significato etimologico del dare valore.

Dimensioni, tratti, indicatori e standard di qualità

Nell'ambito delle dimensioni di qualità delle azioni assicurate dall'U.S.S.M., mi è stato possibile individuare i seguenti indicatori con i relativi standard.

- a) Cura degli spazi, fisici e relazionali, degli interventi; di fatti il primo contatto avviene mediante telefono, o in assenza, mediante convocazione scritta; la comunicazione contiene sempre data, luogo dell'incontro, indicazioni logistiche utili, nome dell'operatore di riferimento, modalità e tempi di accesso al servizio. I colloqui sono sempre riservati e si svolgono nell'ufficio dell'operatore, in un spazio dedicato. Al termine di ogni colloquio si condivide sempre quanto emerso e compreso; preferibilmente si concorda il successivo appuntamento, cercando di conciliare le richieste del minore e/o della famiglia, le possibilità e i vincoli del servizio con i significati educativi che danno senso ad ogni azione.
- b) Scansione degli interventi per fasi interconnesse, con obiettivi correlati sia all'iter penale che alla conoscenza ed ai cambiamenti del minore. La presa in carico da parte del servizio, quindi dell'operatore, si mantiene in ogni fase e grado del procedimento penale. Le ipotesi conoscitive vengono costantemente verificate negli incontri periodici sia con il minore e la famiglia che, nelle équipe, con gli altri operatori coinvolti. Per l'attuazione degli interventi si richiede sempre l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria curandone agli aspetti organizzativi e quelli di significato. La fase conoscitiva si conclude sempre con una relazione in cui vengono ricomposti i diversi contributi professionali. La relazione contiene sempre anche gli elementi motivazionali utili all'Autorità Giudiziaria per assumere la decisione più utile al minore. I contenuti essenziali della relazione vengono sempre restituiti al minore ed alla famiglia. La relazione viene inviata al Tribunale ed alla Procura della Repubblica per i Minorenni, prestando attenzione ai tempi dell'interlocutore, attenzione necessaria a comprendere il lavoro degli operatori che l'hanno prodotta.
- c) Formulazione di progetti d'intervento da proporre all'Autorità Giudiziaria solo in presenza di una consapevolezza, seppur minima, da parte del minore rispetto al reato. Il riconoscimento, anche parziale, del reato da parte del minore, costituisce il prerequisito per la formulazione di una proposta progettuale. Il progetto viene sempre condiviso col minore e con la famiglia e costruito in collaborazione con i servizi territoriali.
- d) Attenzione e cura nell'individuazione di progetti psico -socio -educativi che devono essere congruenti con i bisogni evolutivi del minore e calibrati sulle risorse territoriali disponibili. Il progetto deve sempre prevedere obiettivi di cambiamento connessi al bilancio evolutivo tracciato nell'attività conoscitiva e deve sempre contenere azioni praticabili dal minore e con una valenza innovativa rispetto al percorso di vita in atto. È flessibile in quanto rispondente ai bisogni di un soggetto in evoluzione.
- e) Monitoraggio e valutazione delle attività previste dal progetto con il minore, la famiglia, e gli operatori coinvolti, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi e predisporre eventualmente le opportune modifiche da proporre all'Autorità Giudiziaria. Il monitoraggio del progetto richiede incontri con periodicità, indicativamente mensile, con il minore e tra gli operatori. Le relazioni vengono periodicamente trasmesse all'Autorità Giudiziaria. Il minore viene sempre accompagnato dagli operatori agli incontri di verifica intermedia con i Giudici Onorari;
- f) Valutazione e restituzione finale al minore, alla famiglia, all'Autorità Giudiziaria. La valutazione finale comprende sempre gli apporti dei diversi operatori coinvolti nel progetto e riporta sempre anche il "punto di vista del minore rispetto al progetto e all'evoluzione della sua consapevolezza rispetto alla vicenda penale e ai suoi significati". Viene sempre trasmessa all'Autorità Giudiziaria per l'udienza conclusiva.
- g) Coinvolgimento dei servizi sociali territoriali nell'attività di conoscenza e progettazione, sia individualizzate che riferite alla promozione di una cultura dell'adolescenza. In ogni momento

dell'accompagnamento del minore è previsto il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali. Nell'affrontare le questioni della devianza minorile, sarà tenuta sempre nella dovuta considerazione l'indispensabile prospettiva dei servizi sociali territoriali. In sede di progettazione individualizzata ogni volta saranno consultati e, ove possibile, coinvolti i servizi sociali territoriali.

Inoltre, attraverso criteri base, viene garantita al minore:

- *Riservatezza*: al minore e alla famiglia vengono garantiti luoghi e tempi riservati, nel rispetto della loro privacy, che sarà tutelata sia per i dati personali, sia per quelli che viene raccontato. Ma con due "eccezioni": gli elementi essenziali verranno riferiti al Tribunale per i Minorenni (perché è dal Tribunale che gli U.S.S.M. sono incaricati di occuparsi dei minori) e condivisi con operatori e persone coinvolte nel percorso penale.

Al tribunale verranno comunicati solo quegli elementi utili e necessari in modo tale che questi siano d'aiuto. Sia il Tribunale per i Minorenni che gli operatori e persone con cui collaborano sono tenuti a garantirvi, a loro volta, la riservatezza.

- *Trasparenza* : viene condiviso con il minore ciò che verrà riferito al Giudice e ciò che si ritiene possa essere comprensibile.

Niente viene tenuto all'oscuro:verrà detto di volta in volta, quello che il minore e la famiglia hanno permesso di capire di loro, e quello che si ritiene opportuno fare e il modo in cui si intende procedere.

- *Relazionalità*: si dà centralità alla costruzione di una relazione basata:
 - Riconoscimento del ragazzo come minore e dell'Assistente Sociale come adulto e del contenuto nel quale ci si trova; fatti salvi i diritti che ciascuno ha, se non c'è differenza nella relazione, non può esserci arricchimento reciproco e di crescita;
 - Sull'espressione libera dei punti di vista e delle emozioni del minore, compresa la possibilità che questo possa far presente il suo disaccordo, senza il timore di essere giudicato per questo. Viene per questo richiesto ascolto delle ragioni dell'adulto, il quale spiegherà le conseguenze di ogni scelta libera;
 - Su intervento di aiuto, quali chiarimenti, rinforzi, attivazione di nuove risorse, richiami ed altro, e di controllo, fatti dall'operatore perché "ci tiene" al minore. Attraverso ciò si possono mantenere gli impegni presi con il Tribunale.

L'utenza

L'U.S.S.M. è un servizio rivolto ad adolescenti e giovani adulti che hanno commesso un reato in età imputabile, dai 14 ai 18 anni, e per i quali l'Autorità Giudiziaria ha confermato il fermo o l'arresto e disposto l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale: misura cautelare.

L'utenza degli U.S.S.M. è in gran parte di nazionalità italiana; si nota un lieve aumento nell'arco temporale dal 2003 al 2010: il tasso di crescita medio all'anno è del + 1,1%, dopo aver toccato un massimo nel 2004 con incremento del 18%. I reati invece rimangono sostanzialmente stabili nel medesimo periodo, anche se con oscillazioni diverse da anno in anno. Analogamente diminuiscono i reati commessi (-5%). Nel 2010 si nota una lieve diminuzione del numero dei denunciati. Sebbene la componente straniera sia piuttosto considerevole, rimane preponderante la quota dei minori di nazionalità italiana. Nel 2009 cresce la componente italiana che passa dal 58% del 2008 al 63% del totale dei minori. In aumento però risulta essere anche la percentuale dei minori stranieri sul totale dell'utenza; tale incidenza infatti, è sempre più maggiore negli ultimi anni. E' notevole inoltre l'incidenza percentuale dei rom e degli stranieri sul totale dell'utenza degli uffici di servizio sociale per minorenni.

Rispetto al genere, si nota la netta preponderanza della componente maschile nella commissione dei reati. Nel 2010 la quota % maschile è pari all'82%. Tale differenza di genere risulta più accentuata tra gli italiani (nel 2010 la quota % dei ragazzi raggiunge l'85%) mentre tra i nomadi è elevata l'incidenza femminile (quota che oscilla tra il 42% e il 50%).

Si può notare comunque, come l'incidenza della componente femminile è maggiore tra i soggetti segnalati che tra quelli presi in carico. La componente femminile nomade risulta diminuita nell'ultimo periodo con un decremento medio annuo del -8%.

La distribuzione della criminalità minorile nel Distretto della Corte D'Appello di Milano non è uniforme. La provincia di Milano assorbe il 54% del totale dei minori denunciati sul territorio, a cui va aggiunta una buona parte della quota dei ragazzi senza fissa dimora, che hanno una notevole incidenza sul totale dei denunciati. Si conferma quindi la spiccata concentrazione della criminalità minorile intorno agli agglomerati urbani, dove maggiore è la concentrazione delle potenziali vittime, ma anche più frequenti sono le situazioni di degrado dei contesti familiari e ambientali. Tra le provincie più a rischio di criminalità dopo la metropoli lombarda e la provincia di Milano, si segnalano le provincie di Varese, Pavia e Como.

Mi è sembrato doveroso fermarmi e riflettere maggiormente sull'utenza in carico all'U.S.S.M., in quanto ho avuto modo di constatare che viene costantemente segnalata una particolare tipologia di utenza: **i minori a rischio.**

I minori a rischio rappresentano una fascia sociale debole e possono essere ragazzi e ragazze che, nell'età dell'adolescenza, cercano di sviluppare il proprio "Io", sperimentando diversi ruoli per conseguire un senso di identità.

Non sempre, però, la crescita di un adolescente avviene in modo graduale e regolare. L'adolescenza è una fase evolutiva in cui l'individuo deve affrontare una serie infinita di compiti, avendo a disposizione risorse personali talvolta inadeguate e sempre meno riferimenti culturali e sociali.

Si esce dal guscio familiare, si costruiscono le prime amicizie, i primi amori e i primi legami.

Nell'affrontare il percorso evolutivo, gli adolescenti si scontrano spesso con una dura realtà, non sempre indolore, che può sfociare nel cosiddetto disagio giovanile, dove la sofferenza e il tormento inducono a comportamenti inadeguati che espongono l'adolescente ad inevitabili rischi.

Esistono, però, situazioni dove i comportamenti a rischio sembrano assumere caratteristiche particolari, eccessive rispetto all'effettivo significato dell'atto.

Ed infatti la trasgressione, l'uso di sostanze, la sessualità spinta, i comportamenti antisociali o propriamente devianti sono anche l'espressione di un serio disagio.

E' considerato "minore a rischio" colui che ha vissuto e vive in un contesto socio-culturale multiproblematico, in cui anche la famiglia, primo momento educativo per un minore, non garantisce una stabilità educativa tale da evitare che il comportamento minorile vada contro le norme e divenga, dunque, una patologia. La devianza può essere rappresentata da una vulnerabilità individuale e quindi dalla difficoltà ad accettarsi (sentimentalmente, fisicamente, ecc.), ad esprimere in modo congruo le proprie emozioni a livello verbale, corporeo, affettivo, ecc..

Ciò che maggiormente contribuisce ad accentuare queste difficoltà sono situazioni familiari problematiche (separazioni, carenze educative ed affettive), ambienti sociali deprivati culturalmente o economicamente, atteggiamenti caratterizzati da scarsa autostima, instabilità emotiva, comportamenti provocatori spesso collegati ad un percorso scolastico marcato da insuccessi, o ancora l'uso di sostanze stupefacenti. Tutto un insieme di fattori che, combinandosi tra loro, spesso e quasi inevitabilmente, generano abbandoni scolastici, violazione sempre più abituale di norme, incapacità ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni ed altri atteggiamenti poco corretti.

I diversi fattori di rischio, predittivi della devianza minorile, risultano maggiormente connessi ad uno stato di disagio psichico ed evolutivo, meno agganciato a situazioni di disagio economico e familiare, seppur presente. I diversi comportamenti trasgressivi, quali il mentire, il rubare, l'aggreddire, il distruggere, lo spacciare nonché i reati di gruppo, devono essere letti e recuperati nel loro significato soggettivo ed evolutivo della trasgressione stessa, mettendo in risalto la realtà esterna ed interna, senza ovviamente trascurare la storia personale dell'adolescente e la qualità dei suoi legami affettivi originari.

vi è una spiccata concentrazione della criminalità minorile intorno a principali agglomerati urbani, dove maggiore è la concentrazione delle potenziali vittime, ma anche più frequenti sono le situazioni di degrado dei contesti familiari ed ambientali. Significativo in Milano, ad esempio, è il quartiere di Quarto Oggiaro. Gli operatori dei servizi sociali ministeriali (USSM), che si occupano dell'osservazione e trattamento dei minori denunciati in stato di arresto transitati nel C.P.A. presso l'I.P.M., segnalano una presa in carico ogni anno di circa cinquanta ragazzi provenienti dalla zona di Quarto Oggiaro e la difficoltà di delineare interventi rieducativi a loro favore. Il senso di appartenenza che caratterizza i ragazzi di quel quartiere e spesso le loro famiglie, si esprime anche con atteggiamenti e posizioni "contro" le istituzioni, ostacolando un processo di rielaborazione critica, di responsabilizzazione e la costruzione di una progettualità non deviante. Le difficoltà dei genitori dei ragazzi nel ricostruire le proprie radici, se non in alcuni casi il loro stesso inserimento in contesti criminali, porta i figli minori di età a ricercare una propria identità attraverso l'appartenenza al gruppo deviante, al quartiere. Il quartiere ed il gruppo sono rassicuranti poiché non mettono in discussione scelte al di fuori della legalità e destini individuali, al contrario offrono solidarietà e vicinanza.

La tipologia dei reati

Analizzando la tipologia di reati commessi, la maggioranza delle denunce riguarda i reati contro il patrimonio (circa 45%- 50%); seguiti da quelli contro la persona (16%- 25%). Si osserva una crescita dei reati contro la persona con incremento medio annuo del 5% e dei reati in violazione della legge sugli stupefacenti (+3,3%). Aumentano i reati di omicidio, le lesioni volontarie e le rapine, i reati di danneggiamento, mentre diminuiscono le violenze sessuali e i furti.

La continuità dell'intervento

L'intervento dell'USSM si protrae fino al compimento del ventesimo anno di età per quei soggetti nei cui confronti è stato avviato un procedimento penale da parte del Tribunale per i Minorenni. Tale possibilità viene prevista dal legislatore nei casi in cui il reato sia stato commesso durante la minore età allo scopo di evitare un traumatico passaggio alle strutture penali per adulti. Questa opportunità deriva dal principio che, essendo la personalità del minore "in evoluzione", la devianza minorile può costituire una fase circoscritta e transitoria nella vita del soggetto per cui risulta preferibile evitargli un impatto con l'ambito penale degli adulti, caratterizzato da una forte stigmatizzazione.

Le misure cautelari, le misure alternative, sostitutive e di sicurezza, si eseguono con le modalità previste per i minorenni che si fondano sulla metodologia del lavoro per progetti, i quali presuppongono il raggiungimento graduale di un accordo tra ragazzo ed operatore in merito alla costruzione guidata di un percorso di vita che scaturisca dal ripensamento sul proprio percorso deviante, dalla presa di coscienza dei propri obiettivi, dalla ricerca di occasioni che favoriscano una crescita positiva.

E' il D.P.R. 448 del 1988 contiene le disposizioni che riguardano il procedimento penale a carico di minorenni e pertanto ridefinisce il ruolo professionale dell'U.S.S.M. confermando la "specializzazione" degli interventi nel penale minorile. Il modello di intervento prevede quindi un percorso educativo individualizzato e modificabile in itinere che, considerando i mutevoli bisogni del minore, coinvolga in un intervento integrato le risorse del territorio e ambientali, comprese quelle non dipendenti dal sistema giustizia.

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 448/88 tengono conto della personalità e delle esigenze educative del minorenne, rappresentano quindi una chiave di volta fondamentale nella considerazione del minore nel corso del processo penale in quanto le finalità di tutela, recupero e sviluppo della personalità dei minori devianti, il principio di residualità della pena detentiva, la previsione di procedure e di istituti penali "ad hoc", condizionano l'iter processuale in maniera decisiva. Particolare attenzione viene posta sul danno: il reato viene considerato alla stregua di un conflitto tra minore, vittima e società e pertanto viene curato *l'aspetto riparativo*, che si presume responsabilizzante, con programmi di mediazione e conciliazione.

L'U.S.S.M. e il procedimento penale a carico di minorenne

Con il D.L. regio n.1404 del 27 luglio 1934 viene istituito il Tribunale per i Minorenni (TM) in ogni distretto di Corte d'Appello. Esso è composto da un Magistrato di Corte d'Appello, che lo presiede, da un Magistrato di Tribunale, e da due componenti non togati (Giudici Onorari), un uomo e una donna (L.1441/1956).

I Giudici Onorari sono definiti dalla legge come "cittadini benemeriti dell'assistenza sociale", devono avere più di trent'anni ed essere "cultori" di una materia tra biologia, fisica, antropologia criminale, pedagogia, pediatria, sociologia e psicologia, al fine di affrontare con maggiore cognizione gli aspetti del disagio minorile ed arricchire le prospettive di valutazione del collegio giudicante con il proprio sapere extra giuridico. I Giudici Onorari non esercitano funzioni di terapia, consulenza o sostegno, bensì contribuiscono con il loro voto alle decisioni adottate dai collegi e partecipano perciò alle decisioni del Tribunale. Vengono nominati per un triennio dal Consiglio Superiore della Magistratura su indicazione del Presidente del Tribunale dei minorenni e la loro nomina può essere rinnovata.

La competenza Penale del Tribunale per i Minorenni riguarda i reati commessi dai minori di diciotto anni. Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale del luglio '83 n° 22 attribuisce ai Tribunali per Minorenni la competenza per reati compiuti da minori coimputati con maggiorenni. La minore età deve sussistere al momento in cui viene commesso il reato, per questo motivo sono possibili casi di maggiorenni ("giovani adulti" tra i diciotto e i ventuno anni) sottoposti a procedimento penale minorile per i reati commessi durante la minore età. Per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile e presupposto della sua colpevolezza è la capacità di intendere e di volere.

Per il nostro ordinamento, i minori di quattordici anni sono considerati non imputabili, mentre i minori tra i quattordici e i diciotto anni sono imputabili verificata la loro capacità di intendere e di volere. Mentre per i maggiorenni la capacità di intendere e di volere è presunta, per i minori deve essere accertata e dimostrata caso per caso. A tale fine si conducono delle speciali ricerche sulle condizioni familiari e personali dell'imputato sotto l'aspetto fisico, psichico e ambientale.

Il minore entra nel circuito penale con la redazione da parte della polizia giudiziaria di un verbale contenente la notizia di reato; l'avvio dell'iter processuale (durante il quale il ragazzo sarà comunque seguito dai Servizi) si può avere a seguito di arresto, fermo, oppure di "denuncia a piede libero". La notizia di reato viene trasmessa al Pubblico Ministero il quale può disporre l'accompagnamento del minore al Centro di Prima Accoglienza, la sua collocazione presso una comunità autorizzata dal Ministero, oppure stabilire che il ragazzo sia condotto nell'abitazione dei genitori ai quali sarà raccomandato di mantenerlo disposizione per lo svolgimento delle indagini. Il C.P.A., con il supporto di una équipe multidisciplinare, ospita i minori arrestati, fermati o accompagnati per un periodo massimo di novantasei ore e comunque fino all'udienza di convalida dell'arresto.

L'équipe ha il compito di raccogliere le prime informazioni sulla condizione personale, familiare e sociale del minore, e di individuare le prime ipotesi d'intervento. I dati e le altre informazioni sul minore confluiscono in una relazione che sarà trasmessa al giudice ed al P.M. all'udienza di convalida. Entro le prime quarantotto ore, il P.M. chiede al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) la convalida dell'arresto (del fermo o dell'accompagnamento). Il G.I.P. può convalidare o no l'arresto disponendo l'applicazione di una misura cautelare tra quelle previste agli artt.20-21-22-23 del DPR 448/88 o la remissione in libertà. Le misure cautelari possono essere disposte per esigenze di tutela della collettività (pericolo di inquinamento delle prove, di fuga o di reiterazione di gravi reati).

Quando il Giudice dispone una misura cautelare, affida l'imputato ai servizi ministeriali i quali, in accordo con il ragazzo, pianificano un programma di trattamento che può riguardare l'attività di studio, lavoro, volontariato o altro; finalità delle misure cautelari non detentive è di *promuovere il reinserimento sociale del minore*. Attraverso il loro intervento i servizi svolgono attività di sostegno e controllo del ragazzo, forniscono al giudice ulteriori elementi per la valutazione del caso, chiariscono al minore ed alla sua famiglia il significato della misura, sono testimoni dell'evoluzione del ragazzo e dei processi di cambiamento attivati.

L'applicazione delle misure cautelari sono previste dal D.P.R.448/88: prescrizioni (art.20), permanenza in casa (art.21), collocamento in comunità (art.22) e custodia cautelare (art.23).

Secondo il principio di scalarità e di gravità, le tipologie di intervento (allegato numero 2) previste sono:

a)Le misure cautelari

1. Prescrizioni: le prescrizioni si situano al primo posto (per minore afflittività); hanno il fine di produrre nel ragazzo rinforzi positivi che lo aiutino nella ristrutturazione della personalità, attraverso l'esecuzione di specifici compiti intesi a favorire la crescita dell'autostima e dell'arricchimento personale (obblighi o divieti inerenti attività di studio, di lavoro o di altre attività utili alla sua educazione).

Prevedono obblighi o divieti inerenti lo svolgimento di attività di studio o di lavoro utili all'educazione del minore. Si propongono il fine di fornire al ragazzo rinforzi positivi che siano di aiuto nella strutturazione della personalità, attraverso l'esecuzione di specifici compiti finalizzati a favorire la crescita dell'autostima. Le prescrizioni perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state imposte dal giudice e non possono essere rinnovate più di una volta. I Servizi della giustizia minorile si occuperanno di seguire il minore e di informare il giudice sugli sviluppi delle attività. In caso di gravi e ripetute violazioni il giudice può disporre la misura di livello immediatamente superiore, ovvero la permanenza a casa.

2.Permanenza in casa: Nel corso dell'esecuzione della permanenza in casa, i servizi minorili hanno il compito di monitorare l'andamento della misura e di richiedere eventuali modifiche all'Autorità Giudiziaria nel rispetto delle esigenze del minore e dei processi educativi in corso. L'obbligo è quello di stabilirsi presso l'abitazione familiare o un'altra dimora privata dopo aver valutato i rapporti esistenti tra il minore ed il suo ambiente familiare. In questo caso per il giudice è di fondamentale importanza la conoscenza diretta o tramite i Servizi dell'ambiente di provenienza del ragazzo. La misura infatti può essere applicata solo se esistono condizioni familiari in grado di garantire al minore il proseguimento dei processi educativi attivati. Nel caso in cui la famiglia sia inadatta a svolgere il compito al quale è chiamata, ovvero di vigilare le attività del minore e di collaborare con i Servizi (o vi siano gravi problemi di altra natura), è possibile che il giudice disponga l'esecuzione della misura presso un comunità pubblica o convenzionata. Ai responsabili di quest'ultima,viene fatto obbligo di collaborare con i genitori e con i servizi minorili affidatari.

A differenza degli arresti domiciliari che vengono applicati agli adulti, la permanenza in casa prevede che il giudice possa autorizzare il minore a mantenere una vita sociale in base alle sue esigenze educative e quindi a frequentare la scuola, corsi professionali, palestre e/o a prestare attività lavorativa. Nel corso dell'esecuzione della misura, i servizi minorili hanno il compito di valutarne l'andamento. In caso di gravi e ripetute trasgressioni da parte dell'imputato dei vincoli previsti dalla misura, il giudice può disporre l'applicazione della misura immediatamente

superiore. È inoltre importante, per il buon esito della misura, la presenza di una rete territoriale di supporto che favorisca occasioni di aggregazione, di crescita culturale, di formazione professionale, di lavoro, come pure costituirebbe una valida risorsa la disponibilità di famiglie o persone affidatarie per i casi in cui non è possibile ricorrere al supporto della famiglia naturale del minore.

3.Collocamento in Comunità: obbligo di permanenza presso una comunità pubblica o convenzionata o autorizzata dalla Regione competente (al minore è vietato di allontanarsi se non su autorizzazione del Giudice per l'adempimento di prescrizioni inerenti attività utili alla sua educazione), tra quelle che si occupano di problematiche giovanili e che presentano una organizzazione familiare. All'interno della comunità il minore, seguito da operatori sociali ed educatori, può partecipare ad attività ricreative, lavorative e di sostegno scolastico sulla base di piani di intervento personalizzati e nel rispetto delle sue esigenze. Anche in comunità il minore può essere tenuto a svolgere eventuali prescrizioni.

4.Custodia cautelare in carcere: può essere applicata per delitti per i quali la legge ha stabilito l'ergastolo o la reclusione non inferiore a nove anni, e quando si procede per reati di violenza carnale; oltre a questi casi viene applicata, come aggravamento del collocamento in comunità (per un mese al massimo) ed ancora, se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti le indagini, e quando ogni altra misura risulti inadeguata. Conclusa la fase delle indagini preliminari, se il caso non viene archiviato, il P.M. deposita la richiesta di rinvio a giudizio alla cancelleria del Giudice per l'Udienza Preliminare (G.U.P., organo collegiale).

Durante l'udienza preliminare, sono presenti un giudice togato e due giudici onorari, un uomo ed una donna. In questa sede il giudice può disporre l'allontanamento o l'accompagnamento coattivo del minore, che, in ogni caso deve comunque essere sentito ai fini dell'art.9 c.p.p.m, per gli accertamenti relativi alla sua personalità. Nel caso di accoglimento da parte del G.U.P. della richiesta di rinvio a giudizio, e comunque quando emerge la necessità di accertare in maniera più analitica l'evento delittuoso e la personalità del minore, si giunge all'udienza dibattimentale. In sede dibattimentale il collegio giudicante è composto da quattro membri: due togati (il presidente e un giudice a latere) e due laici (un uomo ed una donna giudici onorari). Alle udienze partecipa l'assistente sociale con un duplice ruolo: da un lato è interlocutore del giudice al fine di fornire ulteriori chiarificazioni o aggiornamenti rispetto alla condizione personale del minore; dall'altro svolge funzioni di sostegno e spiegazione riguardo le fasi processuali al minore e alla famiglia.

La conclusione dell'iter processuale nel processo minorile, in fase preliminare o dibattimentale, si può avere con una sentenza di condanna, di assoluzione o di non luogo a procedere per l'irrelevanza del fatto o per la concessione del perdono giudiziale. Nel caso di irrilevanza del fatto il reato compiuto deve apparire privo di significato criminoso e di concreto allarme sociale, per la tenuità delle conseguenze prodotte e l'occasionalità del comportamento deviante. Nel caso dell'istituto del perdono giudiziale, accertata la responsabilità penale del minore, il giudice si astiene dal pronunciare condanna o dal disporre il rinvio a giudizio, ritenendolo più vantaggioso ai fini del recupero del minore.

Il nuovo codice di procedura penale minorile si propone di garantire che l'esperienza penale del ragazzo non si trasformi in esperienza destrutturante e diseducativa, attraverso il rispetto e l'attuazione di alcuni fondamentali principi quali :

1. facoltatività dell'arresto ed utilizzo residuale della custodia cautelare;
2. possibilità di rapida uscita dal circuito penale con specifici istituti;
3. possibilità di sospendere il processo e di mettere alla prova il ragazzo;
4. assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento;
5. adeguatezza nell'applicazione delle norme alla personalità ed alle esigenze educative del minore;
6. tutela della riservatezza.

b) La sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/88).

L'applicazione dell'art.28 del D.P.R.448/88 rappresenta una parte importante del lavoro svolto dagli U.S.S.M.. L'elaborazione del progetto di messa alla prova e la successiva applicazione richiedono un particolare investimento di risorse ed energie da parte dei Servizi e non possono prescindere un coinvolgimento cosciente e responsabile dei minori interessati. Un ruolo determinante rivestono le caratteristiche personali del ragazzo che possono rendere possibile il suo "recupero" grazie anche all'attivazione delle risorse del territorio, delle figure parentali adulte di riferimento, e delle risorse educative dell'ambiente di provenienza. Sulla base di quest'ultime i servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova, che deve necessariamente essere accettato e condiviso dal ragazzo.

L'istituto della messa alla prova tende a non interrompere i processi di crescita del ragazzo, puntando al suo "recupero" sociale in quanto in una personalità in crescita, quale è quella del minore, il singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita "deviante".

La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88) rappresenta una delle innovazioni più significative del processo penale minorile. Questa misura si basa sul presupposto che il "recupero" sociale ragazzo sia più probabile nel suo ambiente abituale di vita: la detenzione, al contrario, isolerebbe il soggetto dal suo contesto sociale e familiare.

L'art. 28 prevede, quindi, la possibilità per il giudice di sospendere l'iter processuale per un periodo non superiore a tre anni. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il ragazzo ai Servizi della Giustizia minorile che, in collaborazione con i Servizi locali, svolgono un'attività di osservazione, educazione e sostegno e verificano l'osservanza delle prescrizioni del giudice. L'ordinanza di sospensione può anche contenere prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato.

La durata risulta essere più lunga per reati quali l'omicidio, la violenza sessuale, la rapina semplice o aggravata e l'estorsione semplice o aggravata.

Il comma 1 dell'art.28 D.P.R.448/88 prevede che la prova possa superare l'anno, fino ad un massimo di tre anni, solo "per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni". Esiste pertanto un limite massimo per la durata della prova, ma non un limite minimo.

È di fondamentale importanza l'elaborazione di un progetto di intervento, così come indicato nell'art. 27 del D.leg.vo 272/89, contenente le norme di attuazione del Dpr 448/88. Il progetto di intervento deve essere elaborato dai servizi dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali e poi accettato dal ragazzo.

Il lavoro di équipe nella elaborazione e gestione dei progetti è di fondamentale importanza come la collaborazione tra i vari enti che si occupano della gestione del progetto di messa alla prova.

c) Le misure alternative

Considerato che queste ultime possono essere applicate esclusivamente ai soggetti definitivi, il numero degli interventi attuati dall'U.S.S.M. in questo senso, sia per i progetti sia per le applicazioni, ha una bassa incidenza numerica sul totale degli interventi attuati.

Le misure alternative alla detenzione sono: la liberazione condizionale, la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà

La misura alternativa di maggiore applicazione è l'affidamento in prova al servizio sociale, per applicazione della L.354/75 recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Gli interventi per l'applicazione delle altre misure alternative alla detenzione risultano meno frequenti.

d) Le sanzioni sostitutive

Con riferimento alle sanzioni sostitutive, la maggior parte degli interventi riguarda la libertà controllata, sia in fase di progettazione sia dopo la concessione. In numero inferiore invece, gli interventi in seguito alla concessione della semidetenzione.

e) le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza previste sono la libertà vigilata ed il riformatorio giudiziario, nella forma del collocamento in comunità. Tali misure vengono inflitte a soggetti ritenuti socialmente pericolosi e costituiscono un'area fitta di problematicità in quanto si basano sul concetto di pericolosità sociale, che risulta di difficile e controversa valutazione.

La rete territoriale , i rapporti con gli I.P.M., i progetti

Gli U.S.S.M. si impegnano in attività volte a prevenire il disagio e la devianza minorile nonché a diffondere una cultura comune per la tutela dei minori a rischio costruendo sinergie tra i vari attori sociali per una presa in carico ad ampio raggio del minore a rischio e del minore "deviante". La previsione normativa del vincolo reciproco di collaborazione ed interazione dei Servizi territoriali e Servizi della giustizia minorile è una specificità del settore minorile.

L'U.S.S.M., anche per poter rispondere adeguatamente al proprio mandato istituzionale che implica il lavoro di rete, mantiene ed incrementa i rapporti interistituzionali sia con le altre amministrazioni pubbliche che con gli organismi territoriali. I programmi di trattamento possono coinvolgere, ad esempio, consultori familiari, servizi per le tossicodipendenze, servizi di neuropsichiatria infantile o di igiene mentale.

Di notevole entità risultano i rapporti con i Comuni sia per l'attuazione della L.285/97 che della L.328/00. La maggioranza degli U.S.S.M. segnala una collaborazione molto intensa con il Comune del territorio di competenza dalla quale derivano lo scambio di informazioni utili ad acquisire elementi conoscitivi sul minore in carico, l'individuazione di risorse idonee ad affrontare le difficoltà del minore, la progettazione condivisa di percorsi di crescita.

Gli U.S.S.M. collaborano con altri enti attraverso la presa in carico congiunta sia di minori a piede libero che di minori sottoposti a particolari misure.

L'U.S.S.M. può collaborare a seconda dei casi sia a livello operativo, partecipando a progetti o prendendo in carico utenti, sia nella fase istituzionale e di programmazione degli interventi partecipando a Conferenze di Zona e Tavoli permanenti su temi specifici; realizza inoltre progetti integrati e accordi operativi con altri servizi della giustizia minorile.

Proprio la collaborazione con l'I.P.M. si rivela per tutti gli U.S.S.M. molto intensa e questo perché - salvo poche eccezioni - il minore che entra in I.P.M. è di norma già in carico all'U.S.S.M., che fornisce all'Istituto tutta la documentazione utile riguardante il minore. Inoltre, durante la detenzione l'assistente sociale mantiene la relazione con il minore ed il suo nucleo fornendo il proprio contributo per la costruzione di un piano di trattamento interno e, nella fase delle dimissioni, ha un ruolo particolarmente importante nell'individuare, laddove è possibile, un percorso che favorisca il reinserimento sociale, formativo e/o lavorativo del ragazzo.

Oltre alla collaborazione di enti e servizi istituzionali, l'U.S.S.M. si avvale della collaborazione del privato sociale e delle associazioni di volontariato. Notevole importanza riveste la collaborazione con il terzo settore per la realizzazione di progetti di pubblica utilità da parte di minori sottoposti all'istituto giuridico della sospensione del processo e messa alla prova. Relazioni frequenti, per quanto riguarda la formazione professionale e l'inserimento lavorativo, con realtà istituzionali e non, che hanno il compito di favorire l'approccio al mondo del lavoro (agenzie del lavoro, servizi di orientamento al lavoro, Centri per l'Impiego). Da evidenziare che l'U.S.S.M. si rivolge alle associazioni di volontariato non solo perché possano mettere a disposizione dei minori e dei nuclei familiari le loro risorse, ma anche per la realizzazione di percorsi in cui è il minore a prestare il proprio contributo come volontario.

L'U.S.S.M. collabora con gli altri servizi della Giustizia minorile, enti del territorio, non profit, volontariato, non solo per la raccolta o lo scambio di informazioni sui minori presi in carico ma anche per la realizzazione di progetti. I progetti possono essere rivolti ai minori a rischio, minori inseriti nel circuito penale, alle famiglie di minori in difficoltà, ai minori vittima di abuso o di violenza, agli studenti (molti incontri formativi con studenti hanno per tema l'educazione alla legalità), a soggetti che a vario titolo lavorano nell'ambito della prevenzione del disagio minorile (ad esempio percorsi di formazione per la creazione di reti interistituzionali o progetti di ricerca sociale).

Rispetto alla gestione dei progetti rivolti a minori, le figure coinvolte sono quelle dell'educatore, dell'animatore, dello psicologo, dell'agente di polizia penitenziaria (all'interno delle strutture) mentre all'interno degli U.S.S.M. collaborano psicologi, assistenti sociali, educatori..

Delle attività progettuali, alcune sono state promosse e finanziate con fondi dell'Amministrazione della Giustizia, altre da leggi nazionali come la L.328 /00, la L.285 /97, il D.P.R. 309/90 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga), da fondi F.S.E., regionali, del Comune, del Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Previdenziali, o attraverso risorse locali quali l'associazionismo ed il privato sociale. L'obiettivo generale è quello della costruzione di un sistema che veda coinvolte le istituzioni pubbliche e il privato sociale per un approccio multi-professionale alla complessità del disagio e per lo sviluppo di azioni integrate.

Le finalità dei singoli progetti che coinvolgono i minori, sono riconducibili alla:

- Ri-socializzazione” e reinserimento nel tessuto sociale;
- creazione di opportunità lavorative e di volontariato;
- sensibilizzazione e prevenzione sui temi della legalità;
- creazione di occasioni formative con la finalità di far acquisire abilità sociali e professionali;
- prevenzione della marginalizzazione di minori sottoposti a procedimenti penali.

Tra i progetti rivolti ad utenti adulti possono essere menzionati quelli di mediazione familiare rivolti a genitori di minori a rischio o inseriti nel circuito penale; tali progetti sono finalizzati al recupero del rapporto genitore/figlio adolescente e alla prevenzione di possibili comportamenti a rischio dell'adolescente. I progetti che coinvolgono le famiglie di minori a rischio o inseriti nel circuito penale rappresentano un fondamentale elemento di rafforzamento e supporto al programma trattamentale elaborato a favore del minore. Più difficile risulta, invece, sia l'individuazione di un programma trattamentale sia l'elaborazione di progetti laddove il minore è sprovvisto di figure familiari di riferimento (ad esempio nel caso di minori stranieri non accompagnati).

Modalità di “presa in carico” del minore da parte dell'U.S.S.M.

L'Assistente Sociale rappresenta una presenza costante dalla notizia di reato redatta da parte della Polizia Giudiziaria e per tutta la durata del procedimento penale. Anche quando il giudice dispone una misura cautelare affida l'imputato minorenne ai servizi in modo che predispongano dei piani di intervento che supportino e completino l'applicazione della misura cautelare stessa. I piani di solito prevedono attività di studio o di lavoro e possono essere messi in atto grazie al supporto dei servizi territoriali per la pianificazione dell'intervento sociale, nonché per la verifica in itinere e finale degli obiettivi e dei risultati raggiunti.

La presa in carico del caso prevede il seguente iter. La richiesta dell'Autorità Giudiziaria giunge alla segreteria dell'U.S.S.M. e il caso viene assegnato con un ordine di servizio del direttore all'assistente Sociale; l'assistente sociale incaricato raccoglie in un fascicolo tutta la documentazione sulla situazione personale e familiare del minore, copia dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che lo riguardano ed un diario degli interventi nel quale sono annotate sinteticamente le prestazioni effettuate. Il diario deve contenere la descrizione sintetica dell'attività svolta giornalmente dall'assistente sociale per la gestione del caso e può essere sottoposta al controllo periodico del direttore dell'ufficio. Il primo colloquio conoscitivo con il minore si ha in seguito alla sua convocazione in ufficio (insieme ai genitori), e a questo primo colloquio faranno seguito la visita domiciliare e gli altri interventi del caso.

La visita domiciliare rappresenta l'aspetto peculiare dell'intervento del Servizio Sociale. Con questo strumento l'assistente sociale ha la possibilità di colloquiare con il minore nel suo ambiente e di interagire con lui e con le altre figure di riferimento presenti. La visita domiciliare è un valido strumento di osservazione della realtà socio ambientale del minore e delle relazioni interpersonali che lo interessano. La conoscenza dell'ambiente del minore permetterà l'attivazione di risorse ad hoc nell'ambito dell'intervento di rete. Per la gestione del caso la Circolare n° 72676 del 1996 prevede inoltre il lavoro d'équipe e il lavoro con i gruppi di minori o di famiglie.

Nell'attività dell'Ufficio il lavoro d'équipe è significativo sia per gli aspetti di interprofessionalità che di eventuale interistituzionalità, essenziali per affrontare la complessità delle

problematiche minorili. Tutte le fasi dell'intervento prevedono un'adeguata documentazione scritta finalizzata alla gestione dello stesso. Essa comprende la registrazione, che consiste nel riportare per iscritto in seguito a colloquio con l'utente i contenuti espressi come pure le informazioni in merito ad atteggiamenti e posture, le relazioni (informative, di aggiornamento, di sintesi, di invio), i verbali e le relazioni d'équipe.

Tale documentazione va inserita nel fascicolo personale del minore che deve contenere anche, in appositi sottofascicoli, la documentazione giudiziaria e quella prodotta dai servizi territoriali o del privato sociale. La segreteria minori curerà poi la compilazione della cartella (con i dati anagrafici, l'iter penale del minore, le date di trasmissione o ricezione della documentazione) che sarà aggiornata dall'assistente sociale. Gli operatori dovranno inoltre produrre la documentazione finalizzata al funzionamento complessivo del servizio (dati statistici, mappa delle risorse, documenti programmatici, raccolta di leggi, regolamenti e circolari, verbali delle riunioni, accordi operativi e protocolli d'intesa). Obiettivo da raggiungere è quello di una documentazione come prodotto di servizio attraverso l'interazione tra documentazione dell'intervento sul caso e documentazione sul funzionamento complessivo del servizio.

Riferimenti normativi dell'U.S.S.M.

- Legge 16 luglio 1962 n. 1085 “Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio”
- Legge 26 luglio 1975 n. 354 ” **Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà**”
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.
- Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.
- Circolare n. 72676 del 16 maggio 1996 "Organizzazione e gestione tecnica degli USSM"
- Circolare n. 5351 del 17 febbraio 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli USSM"

RUOLO, FUNZIONI E LAVORO DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI SUOI ASPETTI METODOLOGICI

L'ufficio Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) si presenta, come un servizio “specialistico” del Ministero della Giustizia, perché si occupa, specificatamente, di ragazzi sottoposti a procedimento penale, e “aperto al territorio” poiché opera, prevalentemente, al di fuori della struttura carceraria.

Ruolo e funzioni dell' assistente sociale

L'U.S.S.M. è un ufficio “*mono - professionale*”, all'interno del quale la figura dell' assistente sociale è l'unica figura presente, ed è quella che avvia l' intervento per il minore in stato di arresto e di fermo, seguendo un progetto educativo per il minore in misura cautelare non detentiva, gestendo la misura della sospensione del processo e della messa alla prova ,svolgendo attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali.

Per sostegno e controllo si intendono tutte quelle attività che riguardano,rispettivamente, funzioni di assistenza e aiuto ai minori autori di reato (e indirettamente alle famiglie) e funzioni di vigilanza che possono riguardare diversi aspetti della vita dell' utente (segnalazione ai Servizi Specialistici, invio di relazioni e comunicazioni all' Autorità Giudiziaria ...).

Un' altra importantissima funzione ricoperta dall' assistente sociale è quella della valutazione: essa si caratterizza per essere un processo continuo che accompagna lo sviluppo dei

percorsi di sostegno e aiuto, anche se assume nelle diverse fasi finalità differenti. Ad esempio, durante la raccolta delle informazioni necessarie, un'attenta valutazione è alla base della costruzione di un progetto d'intervento e ancora, durante la realizzazione del progetto e nella sua fase conclusiva, è fondamentale per comprendere se si stanno raggiungendo gli obiettivi e/o se è utile ripensare al progetto.¹

Per comprendere nel dettaglio la gamma di tutte le azioni svolte dall'assistente sociale, è anche opportuno tracciare un profilo dell'utenza con la quale questa figura professionale opera.

Le fasi dell'intervento

- ✓ la convocazione del minore presso l' U.S.S.M. ed il primo colloquio: dopo aver ricevuto l'incarico dalla Direzione, l'assistente sociale referente analizza la cartella del minore (analisi del caso) provvedendo a sottolineare tutti gli aspetti presenti e che potrebbero risultare fondamentali ai fini della comprensione della situazione e della conoscenza con il giovane. Successivamente, l'operatore provvede a convocare il giovane e, ove presente, anche la famiglia d'origine. Il fine principale di tale contesto è soprattutto quello di conoscere e farsi conoscere dall'utente e, non secondariamente, quello di esplicitare ruoli e funzioni di entrambe le parti. Un momento di fondamentale importanza a questo riguardo, risulta essere la lettura dell'ordinanza; in questo modo il minore e la famiglia possono rendersi conto del motivo della convocazione e della reale situazione nella quale si trovano immersi. Durante questa fase si rivela molto utile illustrare agli interessati quale sia l'iter del procedimento penale, togliendo o chiarendo eventuali dubbi e incomprensioni. E' da tenere in considerazione che durante questi colloqui, le famiglie, si trovano spesso in evidente e comprensibile stato di confusione e preoccupazione: è pertanto compito dell'assistente sociale assicurare per quanto possibile i suoi interlocutori in modo da poter impostare, fin da subito, una relazione trasparente e chiara. Altro aspetto di rilevanza fondamentale durante questi primi colloqui, è quello della raccolta di informazioni (recapiti utili, ricostruzione dell'anamnesi familiare ecc), in modo da poter integrare e completare quelle già in possesso;
 - ✓ gli incontri con il minore: è compito dell'assistente sociale incontrare regolarmente il minore, sia che esso sia detenuto in IPM, collocato presso una comunità o che abbia l'obbligo di permanenza a casa. Scopo principale degli incontri è quello di creare una condizione/ relazione di fiducia tale da permettere al giovane e all'operatore di intraprendere insieme un percorso di riflessione e rielaborazione orientati al cambiamento. I temi trattati di volta in volta toccano i diversi ambiti della vita dell'utente: le relazioni affettive con la famiglia, il gruppo dei pari, l'eventuale partner ecc. Una volta ricostruita la dimensione cognitivo- emotiva dei giovani è infatti possibile affrontare l'argomento dell'evento- reato. L'assistente sociale aiuta infatti il minore a comprendere quali siano state le ragioni che lo hanno portato a compiere il reato (per i ragazzi non è mai semplice rispondere alla domanda "Perché lo hai fatto?"). Il passo successivo è quello di portare il minore a comprendere che le sue azioni hanno avuto delle conseguenze, per lui in prima persona, ma anche e soprattutto per gli altri. La dimensione dell'altro da sé emerge molto spesso durante questi incontri: i giovani che commettono reati, infatti, non riescono a riconoscere le loro responsabilità perché non hanno la percezione di aver creato un danno a qualcuno (percezione assente soprattutto nei reati di spaccio e possesso di sostanze stupefacenti). Compito importantissimo dell'operatore è pertanto proprio quello di lavorare su questo aspetto, portando alla coscienza del giovane tutta una serie di elementi che hanno agito al suo interno portandolo, forse inconsapevolmente, ad esternare determinati comportamenti come l'evento- reato. Durante la rielaborazione dei vissuti è fondamentale che l'assistente sociale presti molta attenzione alla sfera affettivo/emotiva del giovane per comprendere ancora meglio quali possono essere state le spinte e le ragioni che lo hanno portato a compiere il/i reati. Durante questa fase, come in tutte le altre, è necessario che al minore (e
-

alla famiglia) venga costantemente data una restituzione di tutti i contenuti che emergono, che “ vengono fuori ”. Attraverso la restituzione è inoltre possibile trovare conferma alle ipotesi formulate inizialmente dall' operatore, e nel caso contrario rivederle;

- ✓ gli incontri d' équipe: un altro compito svolto dall' assistente sociale, nell' interesse dell' utenza, è quello di ricordarsi/ incontrarsi periodicamente con le altre figure professionali coinvolte nella valutazione/ gestione del caso (psicologi, educatori, altri assistenti sociali ecc). Questi incontri permettono a tutti gli operatori di avere una più ampia e chiara visione della situazione e dell' attuale stato di benessere/ malessere psico- fisico dei ragazzi. E' durante questi tavoli che ci si scambia impressioni, pareri, stati d' animo e che si cerca di dare una continuità ed uno stesso significato educativo a tutti gli interventi messi poi in atto singolarmente da ogni operatore nel proprio ambito di intervento. Durante gli incontri, inoltre, si cercando di individuare attività, progetti al quale il giovane in oggetto potrebbe aderire per portare a termine il raggiungimento di una propria autonomia ma soprattutto di una crescita individuale. In équipe possono essere valutate altre risorse spendibili, come le segnalazioni a dei Servizi specialistici (Ser.T, Spazio Blu). La dimensione del gruppo è molto valorizzata all' interno de Servizio perché permette un' efficace co- progettazione degli interventi (soprattutto nella costruzione di progetti di messa alla prova);
- ✓ l' elaborazione di un eventuale progetto di messa alla prova: qualora il minore ne facesse richiesta o il giudice lo disponesse, è compito dell' assistente sociale valutare la percorribilità o meno della strada della messa alla prova. E' possibile, infatti, che il processo a carico del minore venga sospeso, per consentirgli di sperimentarsi. Questa esplorazione di sé avviene all' interno di un arco di tempo stabilito dal giudice e prevede delle attività educative cui il minore deve aderire spontaneamente e che deve portare a termine. Il ruolo dell' operatore sociale in questo contesto è quello di accompagnare il minore verso la sua piena indipendenza e autonomia, oltre che verso la sua crescita affettiva ed emotiva in contesti che richiamino il concetto di legalità;
- ✓ verifica e monitoraggio: durante tutte le fasi del procedimento d' aiuto, l' assistente sociale ripensa agli interventi messi in atto, in relazione alle risposte che giungono dal minore e dagli altri operatori. In corso d' opera, si può decidere, ad esempio, di concedere più o meno spazio di autonomia, in base ai comportamenti del minore e allo stato della sua crescita evolutiva;
- ✓ conclusione del percorso penale: al termine di ogni intervento educativo (si concluda esso con una condanna o con esito positivo o negativo di una messa alla prova) è compito dell' operatore sociale incontrare il giovane per tracciare e ripercorrere insieme a lui tutte le varie tappe affrontate durante il percorso penale. E' molto utile a questo riguardo la lettura della relazione conclusiva che si invierà al Tribunale dei Minori in vista dell' udienza finale. In questo modo i ragazzi potranno rivivere tutti i momenti trascorsi, da quelli più difficili a quelli più sereni e potranno esprimere la loro opinione nel caso non sia concordi con quanto letto e restituito dall' assistente sociale.

Attività svolte dall' assistente sociale nell' esercizio delle sue funzioni sono anche quelle di comunicazione con gli altri servizi e con l' Autorità Giudiziaria e di cura delle cartelle contenenti tutta la documentazione e gli atti necessari alla comprensione del caso. Per quanto riguarda i rapporti con altri servizi è compito dell' assistente sociale informare periodicamente o quando questo ne faccia richiesta il Tribunale dei Minori sulla situazione dei giovani in carico. Queste comunicazioni, a seconda dello stato di avanzamento dell' iter penale, consistono prevalentemente nell' invio al giudice competente di relazioni di aggiornamento in vista delle udienze. Altrettanto necessarie sono le comunicazioni che avvengono tra l' assistente sociale referente del caso e gli altri servizi coinvolti nella gestione dello stesso: comunità, Servizi del Territorio, servizi specialistici, Aziende Ospedaliere, psicologi. L' assistente sociale ha poi il compito e il dovere di tenere sempre aggiornata tutta la documentazione divisa per cartelle per ogni singolo utente, suddivise a loro volta in fascicolo della documentazione, degli atti giudiziari e del diario degli interventi. Soprattutto

riguardo quest' ultimo elemento è importantissima la trascrizione dei colloqui. Forniscono all' operatore molti elementi sulla gestione del caso, sulla persona del minore e anche su di sé.

L' importanza della relazione operatore – utente

Il processo di aiuto è l' occasione che mette insieme assistente sociale e utente .

L' assistente sociale, nel rapporto con l' utenza devi porsi in una condizione di accettazione dell' altro: comunicherà in questo modo neutralità e non belligeranza, assenza di conflittualità o di contrapposizioni valoriali. Mai mancanza di valori, di principi, di opzioni etico - culturali.

L'Assistente Sociale deve avere un' atteggiamento non giudicante, di disponibilità tale da suscitare un clima dove la persona riesce ad essere se stessa, comprensivo che permette di ritrovare la fiducia, liberando l'utente dai timori di poter essere danneggiato, offre una situazione comunque nuova.

L'accettazione è sempre capacità di ascolto,interdipendente con l'atteggiamento dell' Attenzione o personalizzazione, che si sostanzia nella focalizzazione della identità individuale, della unicità della persona. L'atteggiamento di attenzione può essere appannato dagli stereotipi, dalle generalizzazioni o dalle etichettature.

La personalizzazione è data dal saper ascoltare.

La chiave per entrare nella relazione è l'empatia.

L'empatia è l'atto attraverso il quale le donne e gli uomini si rendono conto che gli vivono gli stessi sentimenti e le stesse emozioni e compiono gli stessi atti volitivi e cognitivi; ha a che fare con il riconoscimento delle esperienze dell'altro. Ogni esperienza è personale e diversa, punti di vista differenti e la differenza è una ricchezza. L'empatia è l' opposto della indifferenza un meccanismo difensivo che si sviluppa quando assistente sociale e utente in esso coinvolti di fronte a processi ansiogeni e volte profondi.

Le abilità relazionali attengono alla relazione AS / utente gruppo comunità all'interno del processo di aiuto.

All'assistente sociale sono richieste competenze/abilità nella gestione della relazione in contesti diversi, a livello individuale e collettivo con funzioni di aiuto, di consulenza, mediazione, organizzazione e coordinamento.

Richiamare le competenze relazionali significa riferirsi alla capacità di gestire la complessità interpersonale e la fatica emotiva che l'accompagna senza trascurare la complessità situazionale dell'utente e del suo contesto allargato.

Nella relazione assistente sociale e utente non può restare in secondo piano la consapevolezza che l'utente è un pezzo significativo di un sistema più vasto, familiare e sociale.

Le competenze sono quindi date dalla integrazione di tre elementi:

- conoscenza/padronanza mentale
- capacità/padronanza operativa
- comportamento/padronanza relazionale in ambito organizzativo e operativo

Alcune delle componenti delle capacità relazioni sono:

immedesimarsi,identificarsi,osservare,ascoltare,comunicare,pensare,negoziare,avere pazienza,collaborare,essere consapevoli di sé,tollerare le frustrazioni,contenere l'ansia, apprendere dall'esperienza, promuovere la soggettività,cambiare o divenire,assumere responsabilità,saper attendere.

La cultura dei servizi è di porre sempre l'assistente sociale da una parte e l'utente dall'altra. in posizione contrapposta. Così come domina la cultura del fare. L'operatore sociale basa il proprio intervento su azioni, cose concrete, che si potrebbe dire che si vedono e si pesano (capacità , ossia la padronanza operativa).

Troppo spesso l'assistente sociale fa. Ma la cultura del fare pone l'operatore e il cittadino su un piano di realtà che rischia di nascondere il mondo interno della persona che ha chiesto aiuto: indirizzando l'azione su aspetti, su azioni che non modificano i mondi vitali del soggetto.

E' quindi importante non fermarsi al detto, e lavorare per raggiungere il non detto, al verbale tralasciando il profondo, tralasciando cioè l'indicibile, ossia quello che si può dire solo dopo che si siano instaurati rapporti di stima e fiducia. Quando cioè la relazione è diventata relazione affettiva, all'interno ovviamente di un rapporto professionale. Non una relazione dove l'operatore si confonde con il cliente assumendo su di sé pesi e sofferenze che non gli competono e di cui o non può farsi o carico. Una relazione dove è entrata in gioco l'empatia. Che può essere definita anche come una forma di decentramento cognitivo, ovvero la capacità della persona, in questo caso l'assistente sociale, di uscire dal proprio schema di riferimento esistenziale e valoriale per muoversi all'interno di quello dell'altro.

Ma liberi da stereotipi.

Per entrare nel mondo interno della persona che ha chiesto aiuto, essere in relazione, occorre praticare l'ascolto riflessivo, ossia una riflessione a specchio delle parole dell'utente attraverso una loro elaborazione da parte dell'assistente sociale.

L'ascolto riflessivo si attua usando la ripetizione semplice, la parafrasi, la riformulazione.

Riassumere consente di chiarirsi e chiarire il concetto espresso dall'utente. Consente di sostenere e confermare su elementi concreti, senza cadere nella banale rassicurazione.

Il feed back è indispensabile per procedere nella relazione di aiuto, ma quello fornito dall'utente, perchè le sue risposte forniscono una informazione immediata dell'accuratezza dell'ascolto riflessivo e stimolano nell'interlocutore una risposta diretta.

In altre parole l'utente dice se abbiamo compreso quanto sta dicendo. Gli utenti sono i nostri insegnanti.

